



REGOLAMENTO E.B.I.N.V.I.P. PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO DI NON AUTOSUFFICIENZA

* * *

DESTINATARI DEL CONTRIBUTO:

- a) Contributo in favore di lavoratore o lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato, inquadrato secondo l'art. 31 del vigente CCNL, **per l'assistenza prestata in favore di una persona** (coniuge; parte di un'unione civile ai sensi dell'art.1, comma 20, L.76/2016; convivente di fatto ai sensi dell'art.1, comma 36, della medesima legge, parente entro il secondo grado) **con disabilità in situazione di gravità**, legge n. 104/1992, art. 3 comma 3, anche ricoverata a tempo pieno.
- b) Contributo in favore di lavoratore o lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato, inquadrato secondo l'art.31 del vigente CCNL, **per l'assistenza prestata in favore di una persona** (coniuge; parte di un'unione civile ai sensi dell'art.1, comma 20, L.76/2016; convivente di fatto ai sensi dell'art.1, comma 36, della medesima legge, parente entro il secondo grado) **con invalidità civile riconosciuta al 100%.**
- c) Contributo in favore di lavoratore o lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato, inquadrato secondo l'art. 31 del vigente CCNL, **che si trovi in condizione di invalidità in situazione di gravità ex lege n. 104/1992, art. 3 comma 3.**
- d) Contributo in favore di lavoratore o lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato, inquadrato secondo l'art. 31 del vigente CCNL, **con invalidità riconosciuta al 100%.**

IMPORTO DEL CONTRIBUTO:

Il contributo economico è determinato in euro 400,00 (quattrocento/00), e può essere erogato in favore del richiedente avente diritto una sola volta nel corso dell'anno di riferimento (01/01–31/12).

Ove l'assistenza sia prestata in favore di figlio minore con disabilità in situazione di gravità ex lege n. 104/1992, art. 3 comma 3, ovvero, con invalidità permanente riconosciuta al 100%, la misura del contributo è elevata a euro 600,00 (seicento/00), e può essere erogato in favore del richiedente avente diritto una sola volta nel corso dell'anno di riferimento (01/01–31/12).



MODALITÀ DI EROGAZIONE:

Il contributo è concesso a fronte della presentazione di apposita domanda, da compilarsi esclusivamente attraverso il modulo presente sul sito www.ebinvip.it , da parte del lavoratore o della lavoratrice e previa presentazione della documentazione di seguito indicata:

1. Copia della certificazione **definitiva** di cui all'art. 4 Legge 5.02.1992 n. 104 o certificato d'invalidità al 100%;
2. Copia della busta paga del dichiarante relativa al mese precedente a quello della presentazione della domanda;
3. Informativa privacy ai sensi del GDPR 2016/679, sottoscritta per presa visione ed accettazione dal lavoratore dichiarante;
4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il grado di parentela ed i vincoli di affettività;

Il contributo è erogato da EBINVIP al lavoratore o alla lavoratrice, con contestuale comunicazione all'azienda che opera in qualità di sostituto di imposta.

REQUISITO DI ACCESSO:

- a) Il contributo è riconosciuto in favore di lavoratori e lavoratrici dipendenti da aziende in regola con i versamenti Co.As.Co. (art. 6, 7, 8 CCNL vigente).
- b) La certificazione di cui al punto 1 de le «MODALITA' DI EROGAZIONE», deve essere in corso di validità al momento della richiesta.